

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 08 **del mese di** Febbraio
dell' anno 2010 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Bruschini Marioluigi	Assessore
5) Campagnoli Armando	Assessore
6) Dapporto Anna Maria	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Pasi Guido	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore
10) Ronchi Alberto	Assessore
11) Zanichelli Lino	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: APPROVAZIONE STANDARD MINIMI DI FUNZIONAMENTO E DI QUALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO E CONSULENZA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME DELL'EMILIA-ROMAGNA, QUALE AZIONE A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

Cod.documento GPG/2010/236

Num. Reg. Proposta: GPG/2010/236

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- la legge regionale 30 giugno 2003, n.12, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, ed in particolare gli articoli 2 “Principi generali”, 21 “Valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”, 22 “Centri di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome” e 23 “Integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e sanitarie”;

Rilevato che l’articolo 22 della citata legge regionale prevede, fra l’altro, che la Giunta stabilisca gli standard minimi di funzionamento e di qualità che i centri di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna devono possedere, al fine di rappresentare riferimenti qualificati al servizio delle scuole stesse;

Considerato che:

- il percorso di realizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche contiene la possibilità di creare sviluppo dell’offerta formativa ed innovazione nella didattica, attraverso la ricerca, la documentazione e la formazione, in quanto la singola scuola non solo trasmette, ma anche rielabora ed organizza il sapere affinché produca apprendimento;
- pur agendo sulla qualificazione della propria proposta, la scuola per esercitare pienamente l’autonomia deve interfacciarsi con i luoghi della cultura e con le altre realtà, scolastiche e non, che operano sul territorio;
- in Emilia-Romagna, il panorama dei servizi formativi è molto articolato e si caratterizza per modalità di intervento che agiscono contemporaneamente su due versanti: quello delle prestazioni all’utenza e quello della riflessione sull’esperienza e sul miglioramento continuo;
- tale situazione ha favorito nel tempo la costituzione di centri di supporto alle scuole, a livello locale, che si caratterizzano sia per specifici ambiti tematici di intervento, sia per particolare attenzione alle componenti del processo formativo;
- tali centri, nati secondo esigenze e consuetudini locali, in maggioranza fanno capo a scuole, Enti Locali, realtà associative, e comunque aventi vocazioni pubbliche per il tipo di servizio che viene svolto, con copertura di un ampio spettro territoriale, e rappresentano un importante patrimonio di risorse professionali per la documentazione, la formazione, e l’innovazione;

Valutato che tale disponibilità di risorse territoriali debba essere valorizzata a favore delle autonomie scolastiche, attraverso azioni di costruzione e diffusione di riferimenti certi sulle opportunità esistenti e sulle azioni svolte;

Ritenuto che la difficoltà di far conoscere l'esistenza e l'azione, nonché di ordinare la complessa regia dei tanti soggetti che operano come risorse per le scuole, può rappresentare un fattore di criticità per lo sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in termini di efficacia e di innovazione;

Rilevato che la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze di governo del sistema formativo, intende svolgere un ruolo di coordinamento, impulso e sviluppo di tali realtà al fine di mettere a disposizione delle scuole dell'Emilia-Romagna, evitando sovrapposizioni e ridondanze, una rete di risorse qualificate, specializzate e diversificate;

Valutato pertanto opportuno individuare gli standard minimi di funzionamento e di qualità che, coerentemente con le finalità ed i compiti principali dei centri, essi devono possedere per ottenere, a richiesta, il riconoscimento regionale e poter conseguentemente aderire alla rete, secondo le finalità, i requisiti e le modalità contenuti nell'allegato parte integrante del presente atto;

Tenuto conto anche dei risultati del progetto di ricerca "Fuori registro", finalizzato ad rilevare la consistenza dei centri risorse per le scuole attivi sul territorio regionale, nonché le caratteristiche comuni e le principali specificità tematiche e territoriali, realizzato dall'Associazione CDH di Bologna e dal Centro Memo di Modena con contributo regionale;

Considerato che gli standard minimi di funzionamento e di qualità sono individuabili nell'ambito dei seguenti macro indicatori, comuni ai centri esistenti:

- funzioni ed attività (documentazione, informazione, formazione, ricerca, consulenza);
- struttura ed organizzazione (con riferimento alla struttura del centro, alle sue diversificate risorse, agli strumenti disponibili e all'organizzazione amministrativa, economica e funzionale);
- collaborazioni interistituzionali (la parte più istituzionale dei centri, per coglierne i caratteri distintivi dal punto di vista formale, con riferimento ad esempio all'Ente o agli Enti cui il centro appartiene o fa riferimento);

Dato atto che il possesso degli standard minimi di funzionamento e di qualità, contenuti nell'allegato, parte integrante del presente atto, sarà verificato dalla Regione Emilia-Romagna sulla base delle autodichiarazioni, prodotte dai soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento, e periodicamente verificate a campione;

Sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo nella seduta del 9 dicembre 2008;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057/2006 concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali e s.m.”;
- n.1663/2006 concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n.1173/2009 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)”;
- n. 2416/2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, di:

1. approvare gli standard minimi di funzionamento e di qualità che i centri di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna devono possedere per ottenere, a richiesta, il riconoscimento regionale, secondo quanto contenuto nell’allegato parte integrante del presente atto;
2. stabilire che il possesso degli standard minimi di funzionamento e di qualità, contenuti nell’allegato, parte integrante del presente atto, sarà verificato dalla Regione Emilia-Romagna sulla base delle autodichiarazioni, prodotte dai soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento e periodicamente verificate a campione;
3. stabilire altresì che con atto del Dirigente regionale competente verrà approvato l’elenco dei centri che avranno ottenuto il riconoscimento regionale, elenco che sarà pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna ScuolaER;
4. pubblicare il presente atto sul BUR-ER affinché sia oggetto della più ampia diffusione e conoscenza.

ALLEGATO

Standard minimi di funzionamento e di qualità per l'attribuzione del riconoscimento regionale ai centri di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia-Romagna.

Premessa

Il sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche rappresenta uno dei temi sui quali si incardina la politica regionale per l'istruzione, come espresso nella normativa regionale vigente e nel rispetto del Titolo V della Costituzione.

Nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni di governo del sistema formativo, la Regione intende pertanto sostenere l'autonomia scolastica anche attraverso la realizzazione di azioni volte a valorizzare soggetti e servizi che possono rappresentare punti di forza del sistema scolastico regionale.

In tale contesto, si inquadra l'attribuzione di riconoscimento regionale ai "centri risorse" per le scuole, costituiti negli anni da molti Enti locali, nonché da altri soggetti che agiscono per affiancare le istituzioni scolastiche nel percorso di miglioramento continuo del compito educativo loro proprio. Sostenere l'autonomia scolastica significa pertanto dare evidenza all'attività di tali "centri", con specifico riferimento alle principali funzioni, quali documentazione, informazione, formazione, consulenza e ricerca.

Poiché i tanti "centri" oggi attivi si presentano alle istituzioni scolastiche con caratteri e compiti molto differenziati fra loro (anche in ragione dei rispettivi processi di costituzione, pure diversificati), l'intervento regionale individua standard minimi di funzionamento e di qualità così da offrire ai "centri" che, su richiesta, intendano ottenere il riconoscimento regionale, la possibilità di consolidare le proprie attività, e alle scuole un riferimento qualificato cui rivolgersi per corrispondere alle esigenze legate alla loro azione educativa e formativa.

2. Destinatari

Possono richiedere il riconoscimento regionale tutti i soggetti (centri, associazioni, reti di scuole, ecc., di seguito "centro/i"), che hanno sede in Emilia-Romagna, che offrono servizi alle istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia-Romagna, che operano nell'ambito dei macro indicatori sotto evidenziati e che presentano gli standard minimi di funzionamento e di qualità richiesti.

3. Requisiti per il riconoscimento regionale

Il processo di riconoscimento regionale si basa sull'individuazione di alcune caratteristiche descrittive dei richiedenti (settore/i di intervento del centro, ambito territoriale di riferimento delle attività, principali tipologie di utenze), nonché di macro indicatori, che riguardano:

1. funzioni ed attività (documentazione, informazione, formazione, ricerca, consulenza);
2. struttura ed organizzazione (con riferimento alla struttura spaziale, alle risorse umane impiegate, agli strumenti e all'organizzazione amministrativa, economica e funzionale);
3. collaborazioni in atto (con particolare riferimento alle relazioni con l'Ente o gli Enti cui il centro appartiene o fa riferimento, per coglierne i caratteri distintivi dal punto di vista formale).

Per ognuno dei macro indicatori su elencati, sono di seguito indicati gli standard minimi di funzionamento e di qualità necessari per l'ottenimento del riconoscimento regionale.

3.1) Funzioni ed attività del centro

I centri, che possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed offrono i loro servizi su richiesta delle scuole, oltre che degli Enti locali e di altre istituzioni/soggetti, si caratterizzano per le funzioni che svolgono, con specifico riferimento all'utenza ed alle attività di norma erogate.

A) Documentazione:

- dotazione di diverse fonti documentarie (testi, riviste, audiovisivi, software, ecc.);
- raccolta, trattamento e diffusione di documentazione (ivi compresi materiali "grigi", quali esperienze, progetti, ecc.);
- produzione diretta di documentazione (dossier, raccolte monografiche, pubblicazioni, collane, CD, ecc.);
- classificazione dei diversi documenti attraverso cataloghi cartacei o on-line;
- collaborazione con l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica per quanto riguarda le attività collegate con il Sistema nazionale di documentazione educativa;
- disponibilità di personale con competenze specifiche per il supporto all'utenza.

B) Formazione:

- programmazione annuale di attività formative, elaborazione di un piano formativo;
- corrispondente attività amministrativa proceduralizzata (per la rilevazione delle presenze, il rilascio di attestati, ecc.);
- disponibilità di personale con competenze adeguate per progettazione, organizzazione e gestione delle attività formative.

C) Informazione:

- cura delle pubblicazioni del centro;
- utilizzo di strumenti informativi (sito, periodici, bollettini...);
- personale dedicato;
- collegamento al portale regionale Didattica ER.

I macro indicatori A), B) e C) riguardano le funzioni sostanziali dei centri, i cui standard minimi di funzionamento e di qualità, sopra elencati, sono quindi essenziali per ogni centro.

I seguenti D) ed E) riguardano funzioni che possono essere più o meno presenti, i cui standard sotto elencati, qualora dichiarati, contribuiscono ad una migliore conoscenza delle attività dei centri.

D) Consulenza

- attività di sportello su tematiche afferenti alle attività del centro;
- utilizzo di personale interno od esperti esterni;
- disponibilità di personale per l'organizzazione e la gestione degli sportelli.

E) Ricerca – Innovazione – Sperimentazione didattica e pedagogica

- collaborazioni con istituzioni scolastiche, università, altri enti/soggetti preposti alla ricerca;
- attività che pongano in risalto il rapporto tra ricerca, documentazione, sperimentazione e innovazione.

3.2) Struttura ed organizzazione del centro

Si tratta in particolare di aspetti riferiti alla struttura del centro, alle risorse utilizzate, agli strumenti disponibili e all'organizzazione amministrativa, economica e funzionale.

A) Spazi:

- centro facilmente identificabile attraverso ambienti dedicati;
- disponibilità di uso di locali diversificati: uffici, sale riunioni, sale per il pubblico, ambienti connotati da servizi specifici (ad es. biblioteca, consulenza, laboratori, aule formative, ecc.);
- accesso libero degli utenti;
- assenza di barriere architettoniche.

B) Strumenti ed attrezzature:

- dotazione minima per attività corsuali (come pc, lavagna luminosa, postazione multimediale, ecc.);
- strumenti per consultazione delle risorse documentarie (banche-dati on-line, archivio cartaceo, biblioteca, ecc.);
- accesso (diretto o con supporto di personale del centro) alle risorse/ai servizi.

C) Organizzazione:

- riferimento dell'organizzazione del centro ad uno statuto, regolamento, carta dei servizi, ecc.;
- presenza di un bilancio annuale;
- disponibilità di personale con funzioni, compiti e ruoli ben identificati;
- apertura stabile al pubblico in orari stabiliti.

3.3) Collaborazioni interistituzionali

In questa sezione, si intende approfondire la parte più istituzionale dei Centri, per coglierne i caratteri distintivi dal punto di vista formale, con particolare riferimento alle relazioni con l'Ente (o gli Enti) al quale il Centro appartiene o fa riferimento.

- Collaborazioni e/o convenzioni intrattenute abitualmente dal centro con enti, istituzioni, altri soggetti;
- partecipazione a una rete di centri, di norma su tematiche comuni (ad es. servizi educativi rivolti a bambini fino a 6 anni, azioni di educazione ambientale, ecc.).

4. Modalità di presentazione della domanda di riconoscimento

I soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento regionale dovranno presentare apposita domanda, secondo il fac-simile disponibile **dal 2 marzo 2010** sul sito www.scuolaer.it, ed inviarla in forma cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, **entro le ore 13.00 del giorno 14 aprile 2010**, al seguente indirizzo:

Regione Emilia – Romagna
Servizio Istruzione e Integrazione tra i Sistemi Formativi
Viale A. Moro 38
40127 Bologna

Farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

5. Esame delle domande e gestione dell'elenco regionale

L'esame della documentazione attestante il possesso degli standard sopra richiamati verrà effettuata dal Servizio Istruzione e Integrazione fra i sistemi formativi della Regione Emilia-Romagna, di norma entro il mese di maggio di ogni anno.

Potranno essere svolti, da parte del Servizio regionale competente, supplementi di istruttoria rispetto alla documentazione presentata.

Il Dirigente regionale competente provvederà ad approvare con apposito proprio atto l'elenco regionale dei centri in possesso dei requisiti previsti.

I centri che avranno ottenuto il riconoscimento regionale potranno chiedere in qualunque momento di essere cancellati dall'elenco, rivolgendo richiesta motivata al Servizio Istruzione e Integrazione tra i sistemi formativi della Regione Emilia-Romagna.

La cancellazione dall'elenco potrà avvenire anche a seguito di verifiche effettuate d'ufficio dal Servizio citato, attestanti la perdita di uno o più requisiti richiesti al precedente punto 3. "Requisiti per ottenere il riconoscimento regionale".

Per gli anni successivi a quello di primo inserimento nell'elenco regionale, i soggetti che intendano mantenere il riconoscimento dovranno inviare in forma cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno – a partire dal 15 gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno – apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il cui fac-simile sarà reperibile sul sito www.scuolaer.it, a partire dal 15 gennaio 2011, attestante il persistere dei requisiti stabiliti dal presente atto, al seguente indirizzo:

Regione Emilia – Romagna

Servizio Istruzione e Integrazione fra i Sistemi Formativi

Viale A. Moro 38 – 40127 Bologna.

Farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Qualora tale dichiarazione non pervenga alla Regione nei modi e nei tempi indicati, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dall'elenco regionale.

Per nuovi soggetti che, in possesso dei requisiti sopra evidenziati, intendessero chiedere il riconoscimento regionale ed essere aggiunti all'elenco citato, occorre presentare – a partire dal 15 gennaio ed entro le ore 13.00 del giorno 28 febbraio di ogni anno – apposita domanda, secondo il fac-simile disponibile sul sito www.scuolaer.it, ed inviarla in forma cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Regione Emilia – Romagna

Servizio Istruzione e Integrazione fra i Sistemi Formativi

Viale A. Moro 38 – 40127 Bologna.

Farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

L'elenco e i successivi aggiornamenti verranno pubblicati sul sito www.scuolaer.it.

6. Informazioni

Per ulteriori informazioni contattare:

Tarcisio Zanni

Servizio Istruzione e Integrazione tra i sistemi formativi

Tel. 051 – 527 3542

Mail: tzanni@regione.emilia-romagna.it

7. Informativa per il trattamento dei dati personali

7.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali dei soggetti interessati.

Il trattamento di tali dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita di alcun consenso.

7.2 Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dal soggetto, in qualità di interessato, al momento della presentazione della domanda

7.3 Finalità del trattamento.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli organismi che presentano domanda ai fini dell'ottenimento del riconoscimento regionale e relativo inserimento nell'elenco regionale;
- b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d) realizzare attività di monitoraggio, ivi compresa l'elaborazione di analisi e reportistica;
- e) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale.

Per garantire l'efficienza del servizio, si informa inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

7.4 Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

7.5 Facoltatività del conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza del conferimento non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 7.3 ("Finalità del trattamento").

7.6 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.

I dati personali degli interessati potranno essere conosciuti dagli operatori del Servizio Istruzione ed Integrazione fra i sistemi formativi della Regione Emilia-Romagna.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 7.3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7.7 Diritti dell'interessato

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

7.8 Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore generale dell'area Cultura, Formazione e Lavoro.

Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7, comma 1 e comma 2, del Codice possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/236

data 03/02/2010

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'